

O. d. g. - Integrazione PTOF: modalità e criteri di verifica e di valutazione degli alunni

Il Collegio unitario dei docenti del _____

- Visti il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e le successive modifiche apportate dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235;
 - Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 - Vista la C.M. dell'11.12.2008, n. 100, dove si sottolinea che la valutazione [del comportamento] deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente" e che ogni valutazione scolastica ha "valenza formativa";
 - Visto lo "Schema di regolamento del 17.12.2008 per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell'articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";
 - Visto il decreto ministeriale n. 5 del 16.01.2009 sulla valutazione del comportamento;
 - Visti il POF, il Regolamento Interno d'Istituto, la Carta dei servizi della scuola e il Patto educativo di corresponsabilità;
 - Considerato che è necessario completare e implementare alcuni aspetti relativi alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento e dare certezza agli alunni e alle famiglie;
 - Al fine di dare indicazioni ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria per uniformare i comportamenti nell'atto valutativo;
 - Ribadito che la valutazione deve mirare allo sviluppo formativo, cognitivo, sociale e affettivo dell'alunno "in una dimensione globale ", promuovendo attraverso pratiche di autovalutazione e di gratificazione, la motivazione, la stima e la fiducia in sé del bambino;
 - Richiamate "le competenze del collegio dei docenti in tema di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo anche riguardo alla valutazione";
 - Fermo restando l'utilizzo dei voti numerici espressi in decimi nella valutazione periodica (1° quadrimestre) e finale ;
- dopo approfondita riflessione all'unanimità delibera quanto segue:

DOCUMENTO UNITARIO SULLA VALUTAZIONE

PRINCIPI GENERALI

- a) la valutazione deve essere formativa e orientare l'alunno nella sua crescita culturale, affettiva, civile, sociale;
- b) la valutazione va sempre correlata alla programmazione delle attività e degli obiettivi di apprendimento e deve, quindi, sempre considerare il differenziale di apprendimento;
- c) le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sul livello di maturazione degli alunni non devono ridursi alle sole annotazioni relative alle verifiche del profitto e alle misurazioni delle prestazioni. Esse devono registrare anche le annotazioni sulle condizioni e sui modi caratteristici di apprendimento .

d) gli indicatori e i parametri di valutazione, sia disciplinari che generali, devono essere sempre chiari e scevri da ogni possibile dubbia interpretazione e resi espliciti sia dalla scuola che dai docenti;

e) il voto numerico delle valutazioni quadrimestrali e finali non può essere inferiore a cinque decimi per la scuola primaria e a quattro decimi per la scuola secondaria.

MODALITA' E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione è uno degli elementi strutturali delle programmazioni didattico – educative : può essere definita come il confronto tra gli obiettivi (ciò che ci si prefigge di ottenere dall'alunno in termini di acquisizione di conoscenze, di rafforzamento o sviluppo delle sue capacità e di raggiungimento di competenze) e i risultati (ciò che si è ottenuto dallo stesso alunno).

Nel POF il processo di valutazione adottato dall'Istituto individua tre momenti valutativi:

1) **la valutazione iniziale.** Individua, attraverso la somministrazione di prove d'ingresso, il livello di partenza degli alunni, accerta il possesso dei pre-requisiti (conoscenze/abilità acquisite nella precedente classe frequentata) per lo svolgimento dell'attività didattica relativa a un determinato anno scolastico. Serve a predisporre eventuali attività di recupero delle conoscenze e abilità non possedute in determinate discipline.

2) **la valutazione formativa o in itinere.** È finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero.

3) **la valutazione sommativa o finale.** Consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell'anno scolastico. Ha funzioni di mero accertamento, ai fini sociali, del profitto finale conseguito e assolve a compiti, perciò, fiscali (ammissione o non ammissione alla classe successiva). Per la valutazione sommativa i docenti devono tener conto sia della misurazione delle prestazioni (obiettivi cognitivi) che gli strumenti di verifica fanno registrare, sia di ogni altro elemento non misurabile (obiettivi non cognitivi) se non attraverso l'osservazione costante e continua.

In **ogni programmazione** i docenti dovranno esplicitare i criteri di valutazione relativi a:

- capacità cognitive;
- comportamento sociale;
- comportamento di lavoro;
- capacità metacognitive;
- obiettivi specifici di apprendimento disciplinari;

MODALITA' DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE: strumenti – tempi

Il docente deve disporre di un numero minimo di prove / interrogazioni.

Il collegio stabilisce, nella SCUOLA SECONDARIA , il numero minimo di interrogazioni e compiti scritti necessari per una valutazione che risponda al criterio “ di sufficienti elementi di giudizio”. Al fine di disporre sufficienti elementi di giudizio per valutare, si effettuano, per quadrimestre,

- **Matematica –italiano**: almeno due prove scritte e una orale
- **Francese-inglese**: almeno due prove scritte e una orale
- **Storia- geografia-scienze –cittadinanza**: almeno due prove scritte/orali
- **Tecnologia**: due prove grafiche, una pratico-manuale; per la teoria una prova orale e una scritta
- **Arte** : almeno due prove grafiche, una prova scritta e una orale
- **Scienze motorie** : tre prove pratiche , una prova orale/scritta
- **Religione** : almeno una prova orale e una scritta
- **Musica** : almeno tre prove :una orale- una pratica- una scritta

Le prove di verifica scritte possono consistere in componimenti, riassunti, questionari, nonché in prove standardizzate ovvero strutturate o semistrutturate costruite con domande a risposta preformulata , non preformulata ma univoca , non preformulata a risposta aperta o a scelta alternativa (del tipo vero/falso, sì/no, corretto/sbagliato). La scelta della prova dipende da ciò che si vuole valutare .

Le prove scritte sono corrette secondo criteri **presentati agli alunni precedentemente** e con annotazioni chiare.

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari e di rendere trasparente l’azione valutativa della Scuola **i docenti della stessa disciplina** concordano e successivamente comunicano agli alunni, **i criteri di valutazione e di misurazione delle prove scritte sulla base di indicatori e descrittori condivisi.**

Le prove scritte sono restituite alla classe, corrette e valutate **entro 15 giorni** dal loro svolgimento.

Al termine di ogni verifica orale il docente apporrà il voto attribuito nella sezione del registro personale.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA VALUTAZIONE NUMERICA DELLE VERIFICHE

1. La valutazione numerica delle verifiche, sia orali che scritte, è espressa in decimi, da 4 a 10 per la scuola secondaria e da 5 a 10 per la scuola primaria.
2. Sono ammesse sfumature intermedie del numero intero riferite soltanto al mezzo punto per singola prova (es., 6½). Per quanto riguarda l’attribuzione del voto alle singole prove, ci si attiene alla tabella di corrispondenza % voto in decimi (allegato n. 1).
3. Fermo restando che non può essere assegnato un voto alla non interrogazione, se l’alunno si rifiuta sistematicamente di conferire, il suo comportamento sarà sanzionabile, sia dal punto di vista didattico con la verbalizzazione motivata di insufficienti elementi di giudizio (classificazione assolutamente negativa), che dal punto di vista disciplinare.

4. Il docente non ha alcun obbligo di preavvisare l'alunno che in un giorno determinato sarà Interrogato ad eccezione degli alunni con piani individualizzati. Le verifiche scritte vanno programmate per tempo, almeno la lezione precedente

5. La proposta di voto unico degli apprendimenti delle discipline con scritto scaturisce dalla media aritmetica tra il voto medio orale e il voto medio scritto.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI

Allegati n. 2 – n. 3 – n. 4

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il voto di comportamento ha la funzione di registrare e di valutare l'atteggiamento e il comportamento dell'allievo durante la vita scolastica.

Nella Scuola Secondaria, per norma di legge (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n. 169), "la valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo".

Le infrazioni disciplinari vengono registrate nel voto del comportamento e non influiscono sulla valutazione delle singole discipline.

LIVELLI DESCRITTIVI DEL COMPORTAMENTO

Allegati n. 5 – n. 6

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE e CRITERI PER AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

a) il voto espresso in decimi è proposto, in sede di scrutinio, dal singolo docente ed **esprime esclusivamente le caratteristiche del profitto**, inteso come acquisizione di competenze disciplinari e trasversali

relative agli obiettivi cognitivi;

b) i fattori che di per sé sono estranei alla valutazione delle conoscenze e delle abilità/obiettivi cognitivi **non devono influenzare** l'attribuzione della proposta di voto da parte del docenti;

c) la presa in considerazione di fattori quali l'impegno, la partecipazione, la motivazione e il comportamento generale, così come eventuali ed eccezionali fattori non scolastici, ambientali e socio-culturali, sulla base delle osservazioni sistematiche registrate, deve trovare il dovuto spazio in una descrizione separata dal giudizio sulle competenze cognitive.

d) nella **SCUOLA PRIMARIA** la **non ammissione** dell'alunno alla classe successiva, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, è decisa all'unanimità dai docenti dell'Equipe Pedagogica. L'alunno non ammesso deve avere conseguito nella maggioranza delle discipline una

votazione di insufficienza piena .

d.1) gli insegnanti di classe, allorché ritengano di dover proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita e motivata relazione al Dirigente Scolastico, che convocherà tempestivamente l'Equipe Pedagogica nel mese di maggio per una prima valutazione del caso. Del parere emerso dallo scrutinio, presieduto dal Dirigente o suo delegato, sarà fatta menzione nel verbale appositamente redatto , nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva;

e) nella **SCUOLA SECONDARIA di 1° grado** l'ammissione o la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato a conclusione del ciclo sono deliberate dal Consiglio di Classe, con decisione assunta all'unanimità o a maggioranza;

e- 2) i progressi fatti registrare dagli alunni che frequentano i corsi di recupero sono considerati deroghe ai criteri di non ammissione, sempre che si tratti di progressi sostanziali e documentati dalle prove di verifica;

e-2) per gli alunni stranieri non o parzialmente alfabetizzati e per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, la valutazione fa riferimento alla specifica programmazione didattica personalizzata, mentre per gli alunni con disabilità si rimanda alle norme vigenti e al piano educativo individualizzato;

e-3) nei casi di cui al precedente punto è possibile abbassare la soglia di accettabilità o di sufficienza per la promozione (per es., 5/10 piuttosto che 6/10, fermo restando che nel documento di valutazione i voti devono essere tutti portati a 6/10).

f) Sono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza , un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

g) i docenti , per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, tengono conto:

- del progresso rispetto alla situazione di partenza;
- del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel curriculum esplicito (profitto nelle discipline);
- del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel curriculum trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);
- del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel curriculum implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con compagni e docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento d'Istituto);
- dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola;
- del curriculum scolastico (per l'ammissione all'esame di Stato);
- della possibilità dell'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo,

valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l'alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva);

- di ogni altro elemento di giudizio di merito.

h) Il Consiglio di Classe assegna i voti, motivando quelli che da una proposta di valutazione inferiore a sei decimi sono portati a sei decimi, e delibera l'ammissione o la non ammissione motivata alla classe successiva o all'esame di Stato. In tal caso, il docente, nella cui disciplina l'alunno è insufficiente, può accettare la delibera del Consiglio di classe o mettere a verbale il suo voto contrario.

i) L'ammissione di un alunno con insufficienze in sede di proposte di voto non deve determinare ipso facto una condizione di indiscriminato livellamento dei giudizi degli altri alunni.

l) Nel caso di ammissione con voto insufficiente portato a sei decimi, al fine di dare una corretta informazione all'alunno e alla famiglia sul livello di apprendimento disciplinare del proprio figlio, verrà consegnata alla famiglia una comunicazione contenente le motivazioni dell'ammissione e le indicazioni per il recupero nelle discipline indicate.

m) La non ammissione è deliberata in presenza di materie con valutazione insufficiente quando, a giudizio, formulato all'unanimità o a maggioranza, dopo analisi attenta della personalità scolastica dell'alunno, il livello di preparazione complessiva nelle discipline con insufficienza sia tale da non consentire, né con gli interventi di recupero programmati dalla Scuola né con lo studio personale, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate e previsti per l'ammissione alla classe successiva.

La **non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato** è deliberata, in modo automatico, in uno dei seguenti casi:

- il non raggiungimento della sufficienza in tutte le discipline;
- superamento del numero massimo delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite dal

Collegio docenti;

- presenza di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi;
- quando l'alunno, che ha il dovere di frequentare e di studiare tutte le discipline del curriculum obbligatorio, malgrado le sollecitazioni dei docenti, si rifiuta sistematicamente di seguire e di studiare anche una sola disciplina obbligatoria, di sottoporsi costantemente alle relative

interrogazioni orali e verifiche scritte o, partecipandovi, consegna foglio bianco o non svolge il compito scritto assegnato. In tale caso, l'alunno è soggetto altresì a sanzione disciplinare.

CRITERI PER LA CONDUZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE

Al fine di assicurare uniformità allo svolgimento degli scrutini finali, si determinano al riguardo i seguenti criteri:

1. Le proposte di voto nelle singole discipline sono formulate, in base ad un giudizio motivato e desunto dalle interrogazioni orali e dalle verifiche scritte corrette e registrate, dai docenti tenendo conto del raggiungimento, da parte dell'alunno, degli obiettivi formativi e di contenuto

propri della disciplina, nonché dell'eventuale recupero delle carenze rilevate a inizio anno scolastico e alla fine del 1° quadrimestre, sempre che si tratti di progressi sostanziali e documentati nelle prove di verifica.

2. Il voto negativo proposto (inferiore a sei decimi) va accompagnato nella relazione finale disciplinare da una analisi del docente relativa alle attività svolte per il recupero e alle lacune ancora presenti

3. Il voto di comportamento è attribuito sulla base della proposta del docente coordinatore del Consiglio di Classe (scuola secondaria) e deliberato dal medesimo Consiglio di Classe.

4. I voti di profitto e di condotta sono deliberati all'unanimità o a maggioranza e non costituiscono, pertanto, un atto unilaterale, personale e discrezionale del singolo docente, cui spetta la sola proposta di voto, bensì il risultato finale di una verifica collegiale fondata sulla valutazione complessiva del percorso di apprendimento e di maturazione dell'allievo.

5. Sia nel caso di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato di alunno con voti inferiori a sei decimi nelle discipline che nel caso di non ammissione di alunno , l'atto deliberativo deve essere debitamente motivato.

6. Nello scrutinio finale, per qualsiasi atto deliberativo , non sono ammesse le astensioni.

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE

■ Nella Scuola secondaria, a cura dell'ufficio di segreteria, a inizio d'anno, è consegnato ai genitori un libretto per la giustificazione delle assenze/ritardi/uscite anticipate.

■ I corsi di recupero disciplinare, organizzati dalla Scuola, sono offrono all'alunno la possibilità di colmare le lacune emerse durante l'attività didattica, a partire dall'esito del 1° quadrimestre e sono strutturati, di norma, in forma orizzontale (stesso anno di corso anche di classi diverse). Le famiglie degli alunni individuati quali destinatari dei corsi di recupero possono presentare dichiarazione scritta di rinuncia alla frequenza, da parte del proprio figlio, del corso medesimo.

■ Nella Scuola secondaria i genitori potranno prendere visione delle prove e delle relative valutazioni nel corso dei colloqui con gli insegnanti .

■ Nella Scuola primaria e secondaria i voti delle varie prove vengono inseriti nel registro elettronico.

■ Nella scuola secondaria è previsto l'utilizzo di un quaderno dove vengono riportati i voti e tutte le altre comunicazioni scuola-famiglia. Il quaderno è conservato dall'alunno che è tenuto a farlo visionare e firmare ai propri genitori e costituisce uno strumento ufficiale di comunicazione scuola-famiglia.